

Milano, 10 marzo 2017

Spett.le  
**Dipartimento per gli Affari regionali**  
presso presidenza Consiglio dei Ministri  
[affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it)

**Oggetto: modifiche alla L n.32/1990 della Regione Veneto: incostituzionalità**

Con la presente la scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'“Elenco delle associazioni e degli enti di cui all'art. 5 del d.lgs 215/2003” - intende segnalarVi l'illegittimità delle modifiche apportate dal consiglio regionale Veneto del 14 febbraio 2017 alla L. Regionale n. 32/1990 avente ad oggetto la “*disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi*” pubblicata sul bollettino ufficiale Regione Veneto del 21 febbraio 2017 e pubblicata in data 24 febbraio 2017.

Il Consiglio ha infatti modificato il comma 4 dell'art. 8 della L. cit. sostituendolo con il seguente “*Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel seguente ordine di priorità:*

- a) *i bambini portatori di disabilità;*
- b) *i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.*”.

La norma cit. introduce un criterio preferenziale per l'accesso agli asili nido regionali basato su **requisito di residenza/attività lavorativa quindicennale in Regione che risulta illegittimo poiché in contrasto con gli artt. 3, 31, 37, 117 comma 1 e 120 Cost.**

Sulla incostituzionalità di leggi regionali che prevedono un requisito di residenza al fine dell'accesso ad un beneficio è già peraltro intervenuta la Corte Costituzionale affermando che seppure un requisito di residenza possa essere in taluni casi considerato ragionevole perché indice del radicamento territoriale lo stesso “*deve essere contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli* (cfr. Cort. Cost. sentenza n. 222 del 2013)”.

La Corte Costituzionale ha altresì affermato che un requisito di residenza, anche se previsto sia per gli italiani che per gli stranieri, è idoneo a creare una discriminazione indiretta o ‘**dissimulata**’ vietata dal diritto UE sia nei confronti dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in quanto detto requisito sarebbe in misura proporzionalmente maggiore più difficile da soddisfare per loro rispetto ai cittadini nazionali, sia nei confronti dei cittadini di Stati terzi titolari dello status di lungo soggiornante, in quanto per questi il requisito di anzianità di residenza eccede temporalmente la durata di



quello prescritto per l'accesso allo status. (sul punto cfr. Corte Cost. sentenza n. 168 del 2014 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 19, comma 1, lettera b) della L. Regione autonoma Valle d'Aosta 13 febbraio 2013 n. 3 per violazione degli artt. 3 e 117 comma 1 Cost. nella parte in cui prevedeva, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dalla nazionalità, il requisito della residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente).

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo pertanto a valutare l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale ex art. 127 Cost. della Legge Regionale cit. affinché venga modificata la legge e vengano eliminati i criteri di precedenza illegittimi.

Distinti saluti.

Per il servizio antidiscriminazione ASGI  
dott.ssa Anna Baracchi